



COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Sede Uffici Municipali in Forgaria nel Friuli – Piazza Tre Martiri n. 4

**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO
COMUNALE VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE E
SQUADRA A.I.B.**

APPROVATO DAL: C.C. con atto n. 56 nella seduta del 30-11-2010

Art. 1

E' costituito il gruppo comunale dei volontari di protezione civile e antincendio boschivo a cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, in età compresa tra i 16 ed i 65 anni, residenti nel Comune di Forgaria nel Friuli, possono iscriversi, previa approvazione del Sindaco, anche cittadini non residenti, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile, entro i limiti dei piani di protezione civile comunale, in attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità interessanti il relativo territorio, e di ripristino a seguito dell'emergenza.

Art. 2

1.L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

2. Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

3. Il Sindaco è responsabile unico del gruppo e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore di tutte le attività connesse, che ha la responsabilità operativa del gruppo durante dette attività.

4. I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 1 febbraio 1990, n. 045/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.

5. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.

5.1 l'equipaggiamento in dotazione ai volontari sarà riposto nei locali della sede e solo su autorizzazione del Sindaco potrà essere dato in comodato al singolo volontario.

6. I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, emergenza e ripristino.

7. Il volontario non può svolgere alcuna attività contrastante con le finalità indicate ed in particolare deve:

- mantenere sempre un comportamento esemplare e consono al suo ruolo;
- usare nei rapporti con terzi cortesia, comprensione, fermezza e onestà;
- osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto in servizio;
- conservare in buono stato l'equipaggiamento affidatogli;
- osservare scrupolosamente il presente regolamento e tutte le altre disposizioni che gli verranno impartite;
- osservare le disposizioni sulla prevenzione infortuni.

8. All'interno del gruppo comunale possono essere formate squadre specializzate in relazione a particolari e diversificati rischi incombenti sul rispettivo territorio.

Art. 3

1. Ogni volontario potrà rinunciare all'iscrizione in qualsiasi periodo dell'anno presentando relativa richiesta indirizzata al Sindaco.

In caso di rinuncia, si provvederà alla cancellazione d'Ufficio dall'elenco dei volontari ed alla richiesta della restituzione di tutto il materiale, eventualmente dato in comodato d'uso per le attività di volontariato.

2. I Volontari che nell' arco dell'anno solare non effettueranno almeno dieci attività organizzate e programmate dal Gruppo, comprese le riunioni mensili, verranno cancellati d'Ufficio dall' elenco dei volontari del Gruppo Comunale e dovranno restituire tutto il materiale eventualmente dato in comodato d'uso per le attività di volontariato, salvo giustificati e comprovati motivi.

3. Il volontario deve comunque dare supporto alla squadra.

4. La mancata partecipazione, nell'arco dell'anno, ad almeno dieci delle attività sopra indicate non viene applicata ai volontari di protezione civile che hanno raggiunto il sessantacinquesimo anno d'età e risultano iscritti alla squadra comunale da almeno dieci anni.

Art. 4

1. I volontari appartenenti al gruppo comunale saranno addestrati a cura della Direzione regionale della protezione civile.

Mediante degli incontri formativi organizzati dal Gruppo Comunale, i volontari vengono indirizzati verso corsi specifici, adatti alle loro qualità.

La Direzione Regionale sottoporà i volontari alle opportune visite mediche, in modo che ciascun volontario sia impiegato esclusivamente in attività compatibili con il suo stato di salute.

2. Le visite mediche sono obbligatorie.

Art. 5

1. Le attività del Gruppo Comunale si suddividono in attività ordinarie, attività d'emergenza e attività di supporto.

LE ATTIVITÀ ORDINARIE

Hanno la caratteristica di essere programmabili e sono attuate dal Gruppo Comunale nell'arco dell'anno.

Le principali sono:

– attività di previsione e prevenzione: sono le attività di ricognizione e di manutenzione straordinaria da attuarsi sul territorio comunale. Lo scopo è quello di determinare le possibili cause che possono determinare uno stato di emergenza. Per fare questo è necessario identificare i rischi presenti sul territorio.

– attività di formazione: per poter agire in modo rapido ed efficace durante l'emergenza è importante che i volontari e il gruppo comunale siano adeguatamente preparati. La formazione è quindi da considerarsi un'attività fondamentale per i membri del Gruppo.

– attività di addestramento e manutenzione: è importante che le attrezzature in dotazione siano mantenute in efficienza e che i volontari le sappiano utilizzare senza incertezze.

– esercitazioni: sono attività tese a verificare i sistemi di intervento in situazione di possibile emergenza sui principali e probabili eventi interessanti uno o più territori comunali.

LE ATTIVITÀ DI EMERGENZA

I Volontari sono chiamati a operare in situazioni di eventi o calamità che provocano disagio o danni alle strutture e alla popolazione.

A seconda dell'entità dell'evento e alla sua estensione il Gruppo sarà coordinato dagli organi istituzionali preposti all'intervento.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

I volontari svolgono attività di supporto in occasione di manifestazioni particolari socialmente utili patrocinate dall'Amministrazione Comunale anche se non strettamente di protezione civile, ma aventi lo scopo di attuare un'attività di prevenzione in presenza di possibili rischi (eccezionale affluenza di persone, viabilità ridotta) in supporto alle forze istituzionali presenti.

I compiti dei volontari saranno di volta in volta identificati per il corretto svolgersi dell'evento.

Tutte le attività svolte dal Gruppo dovranno essere evidenziate in apposito registro tenuto dal Responsabile comunale e/o coordinatore, il quale avrà cura di farlo vistare dal Sindaco o suo delegato una volta al mese.

Art. 6

1. Le Cariche comunali di Protezione Civile vengono individuate nelle sotto elencate figure:

SINDACO: è il Responsabile della Protezione Civile a livello comunale. E' il "Capo Istituzionale" del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE: con delega del Sindaco, in concerto con il coordinatore, organizza le attività del gruppo.

RESPONSABILE COMUNALE: viene generalmente individuato tra il personale del Comune e si occupa delle attività e delle pratiche di carattere tecnico-amministrativo.

COORDINATORE: nominato dal Sindaco, è il responsabile della gestione operativa del Gruppo, dell'utilizzo e manutenzione delle attrezzature in dotazione, della concreta realizzazione, in accordo con il Sindaco (assessore delegato), delle attività svolte dal Gruppo Comunale, dei rapporti operativi con la Protezione Civile della Regione per la gestione dei volontari e dei loro interventi durante le diverse attività.

CAPOSQUADRA: coordina le attività svolte dai volontari della sua squadra. Assieme al coordinatore svolge un ruolo determinante nell'organizzazione della vita del gruppo.

MANAGER FORMATIVO: è il referente della Protezione Civile Regionale per quanto riguarda le attività di formazione.

MEDIATORE TECNOLOGICO: è il punto di riferimento per quanto riguarda l'utilizzo dei sistemi informatici per l'informazione, la comunicazione e la didattica online.

RESPONSABILE WEB: si occupa di aggiornare o di integrare i dati presenti sul portale della Protezione Civile Regionale relativi ai volontari e alla struttura di Protezione Civile del proprio comune, nonché di inserire nel sito, anche Comunale, documenti e modulistica di interesse al Servizio di Protezione Civile.

Art. 7

FUNZIONI

La Squadra: struttura operativa di base del Gruppo Comunale. Ha la funzione di svolgere attività di previsione, prevenzione e manutenzione. Coordinate da un Caposquadra, le squadre operano a turni settimanali, quindicinali e comunque in forma alternata, in modo programmato per l'intero anno.

La squadra dovrà svolgere le operazioni di previsione e prevenzione concordate dal Gruppo e provvede alle manutenzioni delle attrezzature e della Sede.

In caso di emergenza è chiamata a coordinare i primi interventi e organizza gli eventuali sviluppi.

Caposquadra: si richiede di coordinare l'operato della squadra e il corretto impiego dei volontari. Questo comporta conoscenza del volontario sotto il punto di vista formativo e sanitario. Ad esempio non potrà autorizzare l'utilizzo della motosega ad un volontario che non abbia frequentato il corso specialistico, o dovrà escludere dall'intervento il volontario non idoneo fisicamente.

Il caposquadra è il responsabile dell'operato della squadra.

Volontario: come riportato all'art. 2 del presente regolamento, al volontario è richiesto impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Tutto questo si concretizza nel rispettare le direttive del caposquadra, impegnarsi nell'essere disponibile nei tempi e modi concordati.

Art. 8

1. Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.1, nonché a quelle esercitative, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi

non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate.

2. Durante le emergenze il gruppo di volontari, anche strutturato in varie squadre, su ordine del Sindaco potrà agire d'iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto.

3. Dell'intervento in emergenza dovrà essere tempestivamente informata la Sala operativa regionale della protezione civile.

Tutte le attività svolte dalle varie squadre dovranno essere evidenziate in un apposito registro.

Art. 9

1. Per dotare il gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o di deposito di materiali e mezzi, il Comune potrà chiedere all'Amministrazione regionale la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 31 dicembre 1986 n. 64 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

1. Ai gruppi comunali potranno essere concessi dal Ministero per il coordinamento della protezione civile, contributi per l'acquisto di mezzi e attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 1675/FPC del 30 marzo 1989 del Ministero stesso, previa iscrizione negli appositi elenchi del Dipartimento nazionale.

2. Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, ai sensi delle disposizioni di legge in vigore, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate i seguenti benefici:

– mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;

– mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore;

– qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato, al mancato reddito per il periodo d'impiego;

– copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione;

– rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso di mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati. Tali spese dovranno essere documentate.

Art. 11

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 9, il Sindaco, dopo le comunicazioni di cui al precedente art. 7, relative all'impiego del gruppo di volontari comunali in emergenza, ovvero nei casi di attività esercitativa, preventivamente approvata, provvederà a certificare i nominativi ed i tempi d'impiego dei volontari.

Art. 12

1. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni da parte dei singoli volontari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, il quale, sentito il coordinatore del gruppo, potrà decretare

l'eventuale provvedimento disciplinare, ovvero la conseguente esclusione comportante la restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale.

Art. 13

1. Le modalità di attivazione del gruppo comunale dei volontari di protezione civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel singolo piano di intervento che verrà predisposto dall'Amministrazione comunale.

Art. 14

1. Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 15

Per i casi non previsti dal presente Regolamento ogni decisione è demandata alla Giunta Comunale comprese le modifiche o integrazioni allo stesso che si rendessero necessarie per adeguarlo a sopravvenute e superiori disposizioni.

//*/**